

COMUNE DI ACCADIA

BANDO DI CONCORSO INDETTO AI SENSI DELL'ART.4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 10/2014 PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DISPONIBILI O CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE ACCADIA

LA RESPONSABILE DEL SETTORE SS.SS.

Visto l'atto di indirizzo espresso dalla Giunta Comunale con Deliberazione n° 55/2019, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 10 del 07.04.2014;

Vista la determina dirigenziale Reg. Gen. n. 104 del 15.05.2021;

RENDE NOTO CHE

E indetto, ai sensi della Legge Regionale n. 10 del 07.04.2014, Bando di Concorso per la formazione della graduatoria finalizzata all'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n. 10 del 07.04.2014, disponibili o che si renderanno disponibili nel Comune di ACCADIA, salvo eventuali riserve di alloggi previste dalla legge.

I cittadini interessati a ottenere l'assegnazione di un alloggio di ERP dovranno presentare domanda al Comune di ACCADIA su apposito modulo, secondo i termini e le modalità contenute nel presente bando di concorso. Gli interessati all'assegnazione possono partecipare ad una sola assegnazione in ambito regionale.

Al Bando di Concorso possono partecipare tutti coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3 della L. R. n. 10 del 07/04/2014.

Ai sensi dell'art. 20 della Legge Regionale n.10/2014 non possono partecipare al Concorso coloro i quali hanno occupato o ceduto, alloggi abusivamente.

Art. 1

REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE

1. A norma dell'art. 3 della L.R. n. 10 del 07.04.2014 può conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica:
 - a) chi ha la cittadinanza italiana. Il cittadino straniero è ammesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 40 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 27, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo);
 - b) chi ha la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di ACCADIA;
 - c) chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato in qualsiasi località; ai fini della valutazione dell'adeguatezza dell'alloggio si applicano gli standard di cui all'articolo 10, comma 2;
 - d) chi non ha già ottenuto l'assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
 - e) chi fruisce di un reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, non superiore al limite di €. 15.250,00 giusta delibera di Giunta Regionale n. 735 del 25 maggio 2016, pubblicata sul BURP n. 67 del 13.6.2016, (fatto salvo il diverso limite vigente al momento della scadenza del bando di concorso che potrebbe essere definito con delibera della Giunta Regionale, ai sensi dell'art.3 comma 2 della L.R. n.10/2014). Il reddito di riferimento ai sensi dell'art.3 comma 1 lett.e) della L.R. n.10/2014 è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni per nucleo familiare, determinato ai sensi dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457. (Il reddito familiare

complessivo è diminuito di €. 516,46 per ogni figlio che risulti a carico. Qualora alla formazione del reddito complessivo familiare, concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60%).

Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento e l'assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi. Sono da considerarsi continuativi i seguenti contributi a titolo esplicativo e non esaustivo: reddito di cittadinanza; REI; contributo economico inclusione sociale donne; contributo economico inclusione sociale; assegno al nucleo familiare con tre figli minori ex art.65 L.448/98; social card; rendita INAIL; indennità di frequenza per minore disabile; prestazioni per invalidi civili; contributo per assistenza indiretta personalizzata (AIP); assegno di cura; prestazione INPS; pensione sociale; assegno sociale; borse lavoro per tirocinio formativo; carta amica.

La mancanza di reddito deve essere autocertificata e può essere anche documentata da certificato di disoccupazione rilasciato dall'Ufficio Provinciale del Lavoro.

Deve essere dichiarata l'eventuale iscrizione alla Camera di commercio.

- f) chi non ha ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice. Tale requisito deve essere posseduto da tutti i componenti del nucleo familiare (art. 3, c. 4, L.R. 10/2014).
 - g) chi non abbia occupato o ceduto senza titolo un alloggio di ERP, ai sensi dell'art.20 co.1 della L.R. n.10/2014. Si precisa che, ai sensi dell'art.5 co.1-bis della Legge n.80/2014, i soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura (alloggi ERP) per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva.
2. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi, figli, affiliati e affidati con provvedimento del giudice con loro conviventi da almeno due anni. Rientrano nel nucleo familiare anche i soggetti di seguito elencati:
 - a. conviventi *more uxorio*;
 - b. ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado;
 - c. affini fino al secondo grado e che dichiarano, nelle forme di legge, alla data di pubblicazione del bando, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono inseriti nello stesso stato di famiglia, da almeno due anni dalla data di pubblicazione.
 - d. soggetti legati da unione civile (L.76/2016).
 3. I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), e f) del comma 1, da parte degli altri componenti il nucleo familiare al momento della presentazione della domanda nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto.
 4. La Giunta regionale, in sede di localizzazione degli interventi, può stabilire particolari requisiti aggiuntivi per l'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità ovvero in relazione a peculiari esigenze locali.

Art. 2

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - PUNTEGGI

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso debbono essere compilate obbligatoriamente su appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dal sito istituzionale dell'Ente: www.comune.accadia.fg.it e in distribuzione presso lo sportello comunale protocollo;

Nei predetti moduli di domanda formulata in autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sono indicati i requisiti di ammissibilità al bando e le condizioni il cui possesso dà diritto all'attribuzione dei punteggi.

Con la firma apposta in calce alla domanda il concorrente dichiara, sotto la sua responsabilità, di trovarsi nelle condizioni oggettive e soggettive in essa riportate e si impegna a produrre, qualora richiesto, la documentazione utile per comprovare e verificare la veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda.

Con detta firma, inoltre, il concorrente esonera l'operatore comunale e sindacale da ogni responsabilità in merito all'eventuale assistenza fornita nella compilazione della domanda.

Le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi della legge penale e determineranno l'automatica esclusione dal concorso e/o dalla graduatoria ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n.445/2000.

Sulla base delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate dal concorrente nella domanda sono attribuiti i seguenti punteggi, secondo quanto disposto dall'art. 5 della Legge Regionale n. 10 del 07.04.2014:

A1) reddito del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 457/1978, non superiore ai seguenti limiti:

- inferiore ad una pensione sociale (€ 5.889,00 annui – un solo componente - € 11.788,00 con coniuge privo di reddito): **punti 4;**
- inferiore ad una pensione minima INPS (€ 6.596,46 annui): **punti 3;**
- inferiore ad una pensione minima INPS più una pensione sociale (€ 12.485,46 annui) **punti 2;**

A2) nucleo familiare composto:

- da 3 a 4 componenti: **punti 1;**
- da 5 a 6 componenti: **punti 2;**
- da 7 ed oltre componenti: **punti 3;**

A3) un componente con uno o più minori a carico: **punti 2;**

A4) richiedenti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico: **punti 1;**

A5) famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda, ovvero la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio: **punti 1;**

Tale punteggio è attribuibile:

- purché nessuno dei due componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età;

- qualora la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;

A6) presenza di disabili nel nucleo familiare. **punti 3;**

Ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, per disabile si deve intendere il cittadino affetto da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75% ovvero, se minore, con certificazione di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età o ipoacusici (legge 289/1990);

A7) nuclei familiari che rientrino in Italia o che siano rientrati da non più di dodici mesi dalla data del bando per stabilirvi la loro residenza, emigrati, profughi: **punti 1;**

A8) richiedenti la cui sede lavorativa nel Comune di ACCADIA si trova ad una distanza superiore a 40 km da quella di residenza. **punti 1;**

A9) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando in locali adibiti impropriamente ad alloggio (baracche, case mobili, seminterrati, box, centri di raccolta, dormitori pubblici e simili) o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica, ovvero per sistemazione precaria a seguito di provvedi- **punti 4;**

mento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale:

La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto;

A10) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con servizi non conformi a quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico- sanitari principali dei locali di abitazione) o quello che per la sua struttura e originaria destinazione, secondo il titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune, non era destinato ad abitazione

punti 2;

Il punteggio di cui alle lettere A9) e A10) non viene riconosciuto quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione o antigienici, se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando;

A11) richiedenti che coabitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità:

punti 2;

La condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente, di sistemazione di locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o di provvedimento esecutivo di sfratto;

A12) richiedenti che abitino alla data del bando con il proprio nucleo familiare in alloggio sovraffollato rispetto allo standard abitativo definito all'articolo 10 della legge Regionale n° 10 del 07/04/2014:

-oltre 2 persone in più:

punti 1;

-oltre 3 persone in più:

punti 2;

A13) richiedenti fruitori di alloggio di servizio che devono rilasciare l'alloggio per trasferimento d'ufficio o per cessazione non volontaria diversa da collocamento a riposo:

punti 1;

A14) richiedenti che devono abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando

punti 6;

A15) richiedenti che abitino in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto intimato per motivi diversi da immoralità, inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato:

punti 6;

Non rientra nell'inadempienza contrattuale la **morosità incolpevole** legata a documentati significativi mutamenti delle condizioni economiche del nucleo familiare nell'anno di riferimento (così come definiti dall'art.2 del D.M. 14 maggio 2014) e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.665 del 2 aprile 2015, derivante da:

1. perdita del lavoro per licenziamento, escluso quello per giusta causa;
2. accordi aziendali e sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
3. cassa integrazione ordinaria e straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
4. mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
5. cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A., derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente che ha determinato una riduzione del volume di affari che deve essere almeno pari al 50% rispetto alla media del reddito percepito nell'ultimo triennio;
6. malattia grave (disabilità grave o non autosufficienza, di cui all'allegato del DPCM n.159/2013), infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito (almeno nella misura del 50%) per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

A16) richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone locativo incida in misura non inferiore al 30 per cento sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare **punti 1;** determinato ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 3 della L.R.10/2014:

Non sono cumulabili i punteggi:

A 9) con A10); A14) con A15); A14) e A15) con A9), A10), A11), A12) e A13).

Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, è effettuato il sorteggio.

I richiedenti di cui alle lettere A4), A5) e A6) sono inseriti nella graduatoria generale definitiva; sono altresì collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative a ogni singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.

Le graduatorie speciali così formate sono valide ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritario a specifiche categorie di cittadini, in caso di determinazione della Regione o per espressa previsione di leggi di finanziamento. Tali alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui all'art. 13 della L.R. n.10/2014.

ART. 3

DICHIARAZIONI PER L'AMMISSIONE AL BANDO E PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

A) Per l'ammissione al bando di concorso, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 10/2014, il concorrente deve dichiarare nel modello di domanda:

1. Di essere cittadino italiano, ovvero cittadino straniero della Comunità Europea ovvero cittadino straniero extracomunitario;
2. Di essere residente o di svolgere l'attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di ACCADIA, ovvero di essere destinato a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi compresi in tale ambito;
3. La composizione del proprio nucleo familiare per il quale si chiede l'assegnazione così come risultante all'ufficio anagrafe;
4. Nel caso in cui del nucleo familiare fanno parte il convivente more uxorio, ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado, affini fino al secondo grado o persone non legate da vincoli di parentela o affinità, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono inseriti nello stesso stato di famiglia, da almeno due anni dalla data di pubblicazione; l'eventuale condizione di soggetto legato da unione civile (L.76/2016).
5. Di non essere titolare, né il richiedente, né i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato in qualsiasi località;

6. Di non aver ottenuto, né il richiedente né i componenti il nucleo familiare, l'assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
7. Il reddito complessivo conseguito dal richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare per il quale viene richiesta l'assegnazione così come riportato nell'ultima dichiarazione dei redditi;
8. Di non aver ceduto - né il richiedente né i componenti il nucleo familiare - in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
9. Il luogo in cui dovranno essere inviate al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso.

B) Per l'attribuzione di eventuali punteggi il concorrente deve dichiarare nel modello di domanda:

- 1) Data del matrimonio e/o convivenza;
- 2) Data di inizio occupazione alloggio;
- 3) Data di inizio della coabitazione con altri nuclei familiari nello stesso alloggio del richiedente;
- 4) la volontà di formazione della famiglia entro un anno della domanda e, comunque, prima dell'assegnazione dell'alloggio.

C) Nel caso in cui il concorrente si trovi in una e più delle condizioni soggettive e oggettive riportate nel modello di domanda, dovrà produrre la documentazione necessaria per l'attribuzione del corrispondente punteggio:

- 1) certificazione reddituale (ultimo UNICO con relativa attestazione di presentazione -730 -CUD presentato) di ciascun componente del nucleo familiare e/o certificato di disoccupazione rilasciato dall'Ufficio Provinciale per l'Impiego;
- 2) Certificazione relativa alle condizioni di improprietà o antigienicità e/o sovraffollamento dell'alloggio, rilasciata dalla A.S.L., dall'Ufficio Tecnico Comunale o da un professionista abilitato;
- 3) Attestazione rilasciata da organo competente comprovante lo stato di invalidità del concorrente e/o di altro componente del nucleo familiare, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75%;
- 4) Certificato dell'autorità consolare attestante la qualifica di lavoratore emigrato all'estero e di rientro in Italia – da non più di 12 mesi dalla data del presente bando di concorso – dell'emigrato e del suo nucleo familiare per stabilirvi la propria residenza;
- 5) Attestazione comprovante la qualifica di profugo;
- 6) Provvedimento emesso dall'autorità competente da cui si evince la necessità dell'abbandono dell'alloggio;
- 7) Provvedimento attestante il trasferimento d'ufficio o la cessazione non volontaria del rapporto di lavoro del dipendente che fruisca di alloggio di servizio;
- 8) Provvedimento esecutivo di sfratto, non intimato per immoralità, inadempienza contrattuale, ovvero verbale di conciliazione giudiziaria, ordinanza di sgombero, provvedimento di collocamento a riposo del dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio;
- 9) Attestato del datore di lavoro indicante il luogo di lavoro del dipendente.
- 10) L'attestato va presentato solo se la distanza fra il Comune di ACCADIA e quello di residenza sia superiore a 40 km);
- 11) Contratto di locazione registrato da cui risulti che il canone di locazione incide in misura non inferiore al 30% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare del richiedente, determinato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e), della L. R. n. 10/2014;
- 12) Ogni altro documento necessario per chiarire o comprovare quanto dichiarato nella domanda, anche ai fini dell'attribuzione degli eventuali punteggi previsti dal presente bando.

Il Comune si riserva, inoltre, di richiedere ai concorrenti ogni documentazione ed ogni elemento utile per comprovare la situazione denunciata nella domanda.

Tutta la documentazione di cui alla precedente lettera C), nonché la eventuale documentazione che il concorrente intenda comunque presentare, deve essere prodotta in originale o in copia conforme

autocertificata dal dichiarante nonché corredata obbligatoriamente da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, pena la esclusione dal concorso.

La valutazione del punteggio sarà effettuata sulla scorta di quanto dichiarato, richiesto in domanda e della documentazione eventualmente allegata.

Art. 4

MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione, da produrre **entro e non oltre le ore 13.00 del trentesimo giorno, (14/06/2021)** dalla data di pubblicazione del presente bando **a pena di esclusione**, corredata dalla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del richiedente, con l'indicazione di tutti i dati richiesti, dovrà essere presentata, perentoriamente,;

- a. consegnata a mano nei normali orari d'ufficio, direttamente all'Ufficio Protocollo – Via Roma n.1 – ACCADIA (FG), in busta chiusa, riportante la dicitura **“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO INDETTO AI SENSI DELL'ART.4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 10/2014 PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI ACCADIA (FG)”**;
- b. inoltrata a mezzo di servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

Al Responsabile del Settore Servizi Sociali - Comune di ACCADIA – Via Roma n.1 – 71021 ACCADIA (FG), riportando sulla busta

il mittente e la dicitura: **“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO INDETTO AI SENSI DELL'ART.4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 10/2014 PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI ACCADIA (FG)”**

Si considerano tempestive ed utilmente prodotte le domande, spedite entro il predetto termine, e pervenute all'ufficio protocollo del Comune perentoriamente entro il giorno successivo alla scadenza del predetto termine, e cioè entro il giorno 15.06.2021.

Tutte le domande spedite oltre la data del 14.06.2021 (data di scadenza del bando) non saranno prese in considerazione.

Tutte le domande spedite entro la data del 14.06.2021 e pervenute oltre il 15.06.2021 (giorno successivo alla scadenza del bando) non saranno prese in considerazione.

Per la verifica del rispetto del termine di presentazione della domanda fa fede la data apposta dall'Ufficio Postale accettante.

- c. trasmessa a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: **protocollo@pec.comune.accadia.fg.it** esclusivamente attraverso un indirizzo di posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettera c/bis, del D.Lgs. 82/2005, avendo cura di precisare nell'oggetto **“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO INDETTO AI SENSI DELL'ART.4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 10/2014 PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI ACCADIA (FG)”**. In questo caso farà fede la data e l'ora di arrivo al gestore di posta elettronica certificata del Comune (ricevuta di avvenuta consegna), questa informazione sarà inviata automaticamente alla casella di PEC del mittente dal gestore di PEC, avendo cura di allegare tutta la documentazione in formato PDF in un unico file debitamente sottoscritto con le seguenti modalità:
 - firma estesa leggibile apposta in originale sui documenti da scansionare oppure con firma digitale. Il concorrente dovrà comunque allegare copia di un documento valido di identità.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite entro il suddetto termine delle **ore 13:00 del giorno 14.06.2021**, come comprovato dalla certificazione attestante l'invio del documento informatico rilasciato dal

gestore; farà fede la data della ricevuta consegna di cui all'art. 6 del DPR n.68/2005.

Si precisa che

- non saranno prese in considerazione domande di partecipazione pervenute in formato modificabile (word, excel ecc.)
- il comune non risponde dello smarrimento o di altri imprevisti derivanti da eventuali disguidi postali o, comunque, imputabili a terzi o a causa fortuita o forza maggiore.

Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è privo di effetti.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione e/o integro in ogni sua parte entro il giorno fissato come termine ultimo per la presentazione delle domande. Con la presentazione della domanda il concorrente dichiara di aver preso visione del presente bando di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni in esso contenute e di accettarle integralmente.

Non saranno ritenute ammissibili, e pertanto, non costituiranno oggetto di valutazione nella procedura concorsuale le domande:

- a) pervenute oltre i termini previsti dal presente bando;
- b) mancata sottoscrizione autografa o digitale della domanda; (sia in relazione alla domanda che all'informativa in materia di privacy);
- c) prive della copia della carta di identità o di altro documento di riconoscimento, ai sensi della normativa vigente, in corso di validità;
- d) mancanza di uno dei requisiti utili alla collocazione in graduatoria;
- e) superamento del limite reddituale stabilito dal bando;
- f) dichiarazioni mendaci.

Saranno altresì esclusi alla selezione di cui al presente bando i soggetti che abbiano presentato autonoma domanda e risultino componenti del nucleo familiare di altro concorrente partecipante al medesimo bando.

L'Ente si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti atti a verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate e di richiedere, in qualunque momento la documentazione integrativa relativa ai requisiti e alle condizioni dichiarate.

Nel caso in cui, dalle verifiche effettuate, emerga la falsità delle dichiarazioni formulate, si procederà all'esclusione del richiedente dalla partecipazione del bando in oggetto, oltre che denuncia all'autorità giudiziaria.

Art.5

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune sulla base delle condizioni dichiarate dal concorrente e accertate d'ufficio sulla base della documentazione presentata entro la data di scadenza del bando, provvede all'attribuzione del punteggio per ciascuna domanda ed alla conseguente formazione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine di attribuzione dei punteggi. Insieme alla graduatoria provvisoria sono indicate le domande dichiarate inammissibili, con le relative motivazioni.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, è pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per trenta giorni.

Entro trenta giorni successivi alla data di scadenza della pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare richieste motivate e documentate di un parere alla Commissione provinciale di cui all'art. 42 della L. R. n. 10/2014, per il tramite del Comune. Il Comune, entro quindici giorni dalla data

di presentazione della richiesta, trasmette la stessa, unitamente alle proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile al rilascio del parere, alla suddetta Commissione.

La Commissione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, esprime il proprio parere vincolante.

Il Comune, entro i quindici giorni successivi al ricevimento dell'ultimo parere rilasciato dalla Commissione, provvede all'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva nelle stesse forme in cui è pubblicato il presente bando.

La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da altra successiva.

Art. 6

VERIFICA DEI REQUISITI PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE

Prima dell'assegnazione degli alloggi sarà verificata la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione.

Il mutamento dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 5, del presente bando, lettere da a1) ad a8), fra il momento dell'approvazione della graduatoria e quello dell'assegnazione, non influisce sulla collocazione in graduatoria, purché permangano i requisiti di cui alle lettere da a9) ad a16) del medesimo articolo e, per quanto attiene al requisito a15), purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato.

Il Comune, accertata la mancanza nell'assegnatario di alcuno dei requisiti di cui al precedente comma, avvia il procedimento di esclusione dalla graduatoria o di mutamento della posizione nella stessa del concorrente, dandone comunicazione a quest'ultimo, il quale, nei successivi quindici giorni, può proporre la richiesta di parere alla Commissione di cui all'art. 42 della L. R. n. 10/2014.

Il Comune e l'Ente Gestori possono, in qualsiasi momento, espletare accertamenti volti a verificare la permanenza e l'esistenza dei requisiti.

Art. 7

ASSEGNAZIONE E SCELTA DEGLI ALLOGGI

Si procederà ad assegnare gli alloggi di E.R.P. che dovessero rendersi disponibili nel periodo di vigenza della stessa graduatoria nel Comune di ACCADIA, nel rispetto dei criteri fissati dalla Legge Regionale n. 10/2014 e ss.mm.ii. e saranno assegnati ai richiedenti collocati utilmente nella graduatoria definitiva ai sensi dell'art. 10 della L. R. n° 10/2014,

L'assegnazione degli alloggi è effettuata dal Responsabile del competente ufficio del Comune, previa verifica della permanenza dei requisiti, come in precedenza indicato.

Gli assegnatari scelgono gli alloggi nell'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria definitiva.

Art. 8

MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE.

Per la determinazione dei canoni di locazione si applicano gli artt.21 e seguenti della L.R. n.10/2014.

ART. 9

MOROSITA'

La morosità superiore a tre mesi nel pagamento del canone di locazione è causa di risoluzione del contratto, con conseguente decadenza dell'assegnazione ai sensi degli art. 15 e 19 della L.R. 10/2014.

ART. 10 ANNULLAMENTO DELL'ASSEGNAZIONE

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 10/2014 l'annullamento dell'assegnazione è disposto con provvedimento del Comune nei seguenti casi:

- a. per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima.
- b) per assegnazione avvenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni false.

In presenza delle condizioni di cui al comma 1, comunque accertate dal comune prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il Comune comunica all'interessato l'avvio del procedimento di annullamento dell'assegnazione.

L'annullamento dell'assegnazione, avvenuto nel corso del rapporto di locazione, comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Il provvedimento di annullamento deve contenere il termine per il rilascio dell'alloggio, non superiore a sei mesi, e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio.

ART. 11 DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE

Ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. 10/2014 la decadenza dall'assegnazione viene dichiarata dal Comune nei casi in cui l'assegnatario:

- a. non occupi l'alloggio nel termine indicato all'atto della consegna di cui all'articolo 11, L.R. n.10/2014;
- b. abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;
- c. non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso;
- d. abbia adibito l'alloggio ad attività illecite o immorali;
- e. perda i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato all'articolo 18, L.R. n. 10/2014;
- f. fruisca di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare superiore al limite stabilito per la permanenza.

Per il procedimento di decadenza si applicano le disposizioni dettate per l'annullamento dell'assegnazione.

La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto e il rilascio immediato dell'alloggio.

Il Comune può concedere, solo una volta, un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell'immobile.

Il provvedimento di decadenza deve contenere l'avviso che, in caso di inottemperanza all'intimazione di rilascio dell'alloggio nei termini assegnati, oltre l'esecuzione dell'ordinanza, sarà irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura stabilita della L.R. 10/2014.

Art. 12 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla Legge Regionale n. 10/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Per ogni utile informazione gli interessati potranno rivolgersi, all'ufficio dei Servizi Sociali nelle ore di ufficio e nei giorni di apertura al pubblico:

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Sulla base di quanto previsto dal G.D.P.R. 2016/679/ EU (*“General Data Protection Regulation”*), il trattamento dei dati raccolti ai fini della partecipazione al presente bando sarà improntato ai principi della correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza, rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati.

Ai sensi dell'art.6 del succitato Regolamento il Comune di ACCADIA fornisce le seguenti informazioni:

- le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla costituzione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di cui al presente bando e alla verifica del possesso dei requisiti prescritti;
 - i dati raccolti saranno esclusivamente trattati per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla procedura per l'assegnazione degli alloggi di cui al presente bando, anche con l'ausilio di procedure informatiche;
 - il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione al bando e si configura come onere del richiedente;
 - **il rifiuto al consenso del trattamento dei dati comporta di diritto l'inammissibilità della domanda d'inserimento nella graduatoria di cui al presente bando;**
 - i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione nei limiti soggettivi ed oggettivi previsti da norme di legge e/o regolamento;
 - la comunicazione dei dati ad altri soggetti verrà effettuata in esecuzione di obblighi di legge, di regolamento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi di quanto previsto dal G.D.P.R. all'art.9, comma 2, e dalle ulteriori disposizioni normative collegate;
 - il titolare del trattamento dei dati è il Comune di ACCADIA nella persona del R.U.P. Filomena Paoletta;
 - il responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per il Comune di ACCADIA è Filomena Paoletta
- ACCADIA, lì 15 maggio 2021

**LA RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Filomena Paoletta**